**Cass. Civ., sent. 24/09/2019 n. 23719**

1. Solo nel caso in cui la firma di traenza dell'assegno indichi un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto, sì che non sia possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio della apparente riferibilità dell’assegno a costui, il protesto va levato a nome di detto traente inesistente (necessariamente con l'indicazione negativa quanto all'esistenza del conto), essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti; viceversa, nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto, così come di apposizione di una firma illeggibile (o parzialmente non leggibile), il protesto va elevato con riferimento a quest'ultimo.

2. E’ indifferente, ai fini della corretta levata del protesto, l’utilizzo delle causali “firma illeggibile e non conforme allo specimen” e “assegno denunciato smarrito o rubato”.

Conformi:

- Cass. 03/05/2019 n. 11607

- Cass. 23/07/2018 n. 19487

- Cass. 16/07/2010 n. 16617

- Cass. 16/04/2003 n. 6006